

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000363 del 07/09/2021

Al Ministro della transizione ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.55;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 31 marzo 2021, n. 119;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il "*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'articolo 13 della Legge n. 349/1986;

VISTA l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'associazione denominata "Caretta Caretta", datata 10 gennaio 2021 ed acquisita al prot.6169/MATTM del 22 gennaio 2021, tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986;

VISTA la nota prot. 51035/MATTM del 13 maggio 2021, con la quale la Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione ha richiesto all'associazione istante di far pervenire documentazione integrativa relativamente ad alcune criticità riscontrate in ordine al requisito di un ordinamento interno democratico, nonché alcuni chiarimenti in merito all'azione di protezione ambientale svolta nel triennio di riferimento;

VISTA la nota acquisita al prot.75587/MATTM del 13 luglio 2021, con cui l'associazione ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti e ha inoltrato lo Statuto modificato così come indicato dall'Amministrazione;

TENUTO CONTO che la Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione ha riscontrato nella documentazione complessivamente prodotta dall'istante sia i previsti requisiti fondamentali riferiti alle finalità programmatiche e ad un ordinamento interno democratico, sia quelli riferiti alla continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale svolta dall'associazione nel triennio precedente l'istanza in almeno le medesime cinque regioni;

ACQUISITA la proposta della Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione, favorevole all'individuazione di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, nei confronti dell'associazione denominata "Caretta Caretta";


CONSIDERATO che l'associazione denominata "Caretta Caretta" risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

DECRETA

Articolo unico

(Individuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 349 del 1986)

1. L'associazione denominata "Caretta Caretta", con sede legale a Lampedusa (AG) in via Ludovico Ariosto n.86 - C.F. 93023530848 è individuata quale associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. È disposto l'inserimento dell'associazione denominata "Caretta Caretta" nell'elenco delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, pubblicato sul sito web del Ministero della transizione ecologica
3. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero della transizione ecologica ogni eventuale modifica statutaria, di legale rappresentanza, di sede legale ed operativa, nonché del contatto di posta elettronica certificata.
4. Il presente decreto è trasmesso all'associazione "Caretta Caretta" a cura della Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione e pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web del Ministero della transizione ecologica.



Roberto Cingolani